



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 299

DEL 1 aprile 2020

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Interdata S.r.l. e ASL Roma 5 – Procedura aperta per la fornitura di una piattaforma documentale unica e integrata, con i relativi servizi professionali per l’installazione, parametrizzazione, formazione e avviamento, per la durata di 36 mesi, prorogabili di ulteriori 24 - Importo a base di gara: 600.000,00 euro - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: ASL Roma 5

PREC 46/20/F

Art. 95 d.lgs. n. 50/2016

Offerta economicamente più vantaggiosa - Attribuzione punteggio economico – Formula bilineare – le variabili sono indicative dei ribassi e non del valore delle offerte

Nella formula bilineare utilizzata per il calcolo del punteggio economico, le variabili *A_i*, *A_{max}* e *A_{soglia}* fanno riferimento al valore dei ribassi, inteso come differenza tra la base d’asta e l’offerta.

Rilevato in fatto

Con istanza acquisita al prot. n. 16761 del 28 febbraio 2020, Interdata S.r.l., secondo graduato nella gara in epigrafe, e la stazione appaltante ASL Roma 5 hanno congiuntamente chiesto all’Autorità di esprimere parere in ordine alla corretta applicazione della formula c.d. bilineare, utilizzata dall’amministrazione, in conformità a quanto prescritto dal disciplinare di gara (Art. 11, pag. 12), per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.

Il quesito posto dagli istanti è volto a sapere se sia corretto utilizzare, nelle variabili *A_i*, *A_{max}* e *A_{soglia}*, il valore delle offerte, come previsto dal disciplinare e confermato dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti (Risposta n. 24: “per valore *A_i* si intende il valore dell’offerta del concorrente *i*-esimo”) o se, invece, vada utilizzato il ribasso offerto, come sostenuto dall’operatore economico.

La contestazione di Interdata nasce dall’osservazione che l’applicazione della formula come interpretata dalla stazione appaltante, ovvero utilizzando il valore delle offerte e non i ribassi praticati rispetto alla base d’asta, ha condotto all’attribuzione all’operatore economico che ha offerto il maggior ribasso (in questo caso l’istante) di un punteggio inferiore a quasi tutti gli altri partecipanti, essendo risultato di poco superiore solo alle due offerte (su undici) che hanno offerto i ribassi inferiori.

A seguito dell’avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 18004 del 4 marzo 2020, le parti non hanno fatto pervenire ulteriori memorie né altra documentazione.

Ritenuto in diritto

L’art. 11 (Aggiudicazione della fornitura) del disciplinare di gara prevede, ai fini della determinazione del punteggio economico, l’utilizzo del metodo bilineare secondo la formula indicata dall’Autorità nelle Linee



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ovvero:

$$C_i \text{ (per } A \leq A) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Come noto, si tratta di una formula, o meglio della combinazione di due formule, che si caratterizza per attribuire punteggi linearmente crescenti fino ad un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo più limitato, scoraggiando in tal modo offerte con ribassi eccessivi, che vedono assegnarsi un punteggio incrementale ridotto, e di limitare l'inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo.

Nelle richiamate Linee guida, l'Autorità ha chiarito il significato delle variabili nei termini seguenti:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

La combinazione delle due formule, una per le offerte recanti un ribasso pari o inferiore ad un valore soglia individuato nella media dei ribassi offerti, e l'altra per le offerte recanti un ribasso superiore, è costruita per “premiare”, seppure con un andamento non lineare, i ribassi offerti, intesi come differenza tra la base d'asta e l'offerta, per cui, maggiore è il ribasso, maggiore è il punteggio conseguito.

Se, come ha inteso fare la stazione appaltante, si sostituisce, nelle variabili A_i , A_{max} e A_{soglia} , al valore dei ribassi, il valore delle offerte, si ottiene il risultato opposto, e logicamente e giuridicamente incompatibile con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di attribuire il punteggio maggiore a chi ha presentato l'offerta (e non il ribasso) maggiore.

Nel caso in esame, in realtà, come si evince dalla tabella allegata ai verbali, la stazione appaltante ha utilizzato il valore dell'offerta, nelle variabili A_i e A_{soglia} , nella formula applicata alle offerte pari o inferiori alla media delle offerte, mentre nella formula per le offerte superiori al valore soglia, non ha utilizzato come A_{max} l'offerta maggiore, come sarebbe stato coerente con la struttura della formula, ma l'offerta minore (in quanto offerta più conveniente). In tal modo ha mitigato solo parzialmente l'effetto “perverso” di penalizzazione delle offerte più basse (Interdata ha evitato di ottenere il punteggio minore) ma ha introdotto un ulteriore elemento di incongruità rispetto alla logica della formula.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, che



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- nella formula bilineare di attribuzione del punteggio economico, le variabili *Ai*, *Amax* e *Asoglia* fanno riferimento al valore dei ribassi, inteso come differenza tra la base d'asta e l'offerta, e non al valore dell'offerta.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2020

Per il Segretario Rosetta Greco

Il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia